> Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | Foggia | Sezione 1 | Sentenza | 26 giugno 2025 | n. 1484

> Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | Foggia | Sezione 1 | Sentenza | 26 giugno 2025 | n. 1484

Data udienza 30 marzo 2025

Integrale

Accertamento e riscossione - Accertamento - Irap - Irpef - Iva - Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. 212/2000 - Annullamento dell'avviso impugnato

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle

ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

DE LUCE ANTONIO, Presidente

SCILLITANI ROBERTO, Relatore

GRANIERI GIORGIO, Giudice

in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1515/2024 depositato il 11/11/2024

proposto da

(...) - CF_(...) Difeso da

fgru2538qm - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

(...) - CF_(...) ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia elettivamente domiciliato presso (...)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...)

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...)

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...)

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...)

IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)

IVA-ALTRO 2019 IRAP 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2025 depositato il 26/06/2025

Richieste delle parti:

si riportano agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato (...) impugnava -chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiori redditi ed IVA derivanti dalla propria attività di ristorazione nell'anno di imposta 2019 eccependo il difetto di sottoscrizione, la violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. 212/2000 e la insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo contestato, oltre alla mancata considerazione dei costi sostenuti per produrre gli ipotetici maggiori ricavi.

Agenzia delle Entrate, costituita, contestava ogni avversa doglianza concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese

fgru2538qm - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

Con memoria illustrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso in particolare circa la palese violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. 212/2000 e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si esamina preliminarmente la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. 212/20, in quanto assorbente.

Ebbene, l'art. 6 bis L. n. 212/00 prevede al comma 1 che "Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo"; al comma 2 l'articolo stabilisce che "Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione".

Tale disposizione, entrata in vigore in data 18.1.2024 (limite temporale differito al 1.5.2024 dall'art. 7 comma 1 d.l. n. 39/24) è anzitutto applicabile all'avviso in esame, notificato il 4.10.2024.

Ora, come si evince dal dato testuale del comma 2 della predetta disposizione, tra gli atti impositivi sottratti all'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dal comma 1 (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e - ancora - di controllo formale delle dichiarazioni, previamente individuati da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) non rientra quello in esame.

Sul punto, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 6 bis co.4 della Legge n.212/2000, per aver l'Ufficio delle Entrate non tenuto conto in alcun modo delle deduzioni difensive (con allegata documentazione) addotte durante la (infruttuosa) fase di contradditorio disciplinata dall'art.6 bis dello Statuto che, al comma 4, testualmente prevede: "L'atto adottato all'esito del contradditorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere", a pena di annullabilità dell'atto.

Agenzia delle Entrate, nel contestare tale doglianza, si è limitata ad affermare che "dopo la notifica dello schema d'atto da parte dell'ufficio controlli, il contribuente non ha presentato alcuna documentazione e/o osservazioni finalizzate a giustificare le eventuali incongruenze (qualora ve ne fossero state) riferibili alla ricostruzione indiretta dei ricavi. Tuttavia, anche se la parte avesse effettuate delle osservazioni, così come

fgru2538qm - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

essa stessa riporta nel ricorso, non sono certo idonee a superare le evidenti discrepanze emerse durante l'istruttoria, per le delucidazioni che si forniscono in tale sede contenziosa".

Ebbene, l'assunto dell'ufficio della mancanza di osservazioni e/o di documentazione da parte della contribuente in seguito allo schema d'atto inviato è palesemente smentita dalle osservazioni e controdeduzioni ex art.6 bis co.3 - Legge 212/2000 ritualmente inoltrate all'ufficio e contenenti specifiche argomentazioni circa tutti i maggiori ricavi ipotizzati, derivanti dalla vendita di pollo arrosto, sia di patatine fritte, sia di bibite alcoliche ed analcoliche.

A fronte di tanto, l'ufficio nella motivazione dell'avviso avrebbe dovuto tenere conto di tali rilievi anche solo per disattenderli mediante una motivazione adeguata (la cd. motivazione rafforzata), mentre tanto non è avvenuto nel caso di specie, in cui l'amministrazione non risulta aver valutato le contestazioni della contribuente né in qualche modo aver spiegato per quali motivi confutarle.

Ne consegue l'annullamento doveroso dell'avviso impugnato, in virtù di quanto specificamente previsto dall'art. 6 bis, co. 1, L. 212/2000 sopra riportato, ravvisandosi tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso come in motivazione e compensa le spese.

Così deciso il 26/06/2025

fgru2538qm - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA